FONTI NORMATIVE

DIRETTIVA 92/72/CEE DEL CONSIGLIO del 21 Settembre 1992 sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono

La direttiva impone agli stati membri di misurare le concentrazioni di ozono in atmosfera e di trasmettere i dati alla Commissione.

Determina i metodi di misurazione e stabilisce le soglie di pericolo e gli interventi da effettuare in caso di superamento di tali soglie.

Definizioni

Soglia di **protezione della salute**: concentrazione di ozono che non deve essere superata se si vuole proteggere la salute umana in caso di episodi prolungati di inquinamento

• 110 (micron)g/m³ per il valore medio su 8 ore

Soglie per la **protezione della vegetazione**: concentrazioni di ozono oltre cui la vegetazione può subire danni

- 200 (micron)g/m³ per il valore medio su 1 ora
- 65 (micron)g/m³ per il valore medio su 24 ore

Soglia **per l'informazione della popolazione**: concentrazione di ozono oltre cui si hanno effetti limitati e transitori per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per gruppi di popolazione particolarmente sensibili

• 180 (micron)g/m³ per il valore medio su 1 ora

Soglia di allerta della popolazione: concentrazione di ozono oltre cui esiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e col verificarsi di cui gli Stati membri devono adottare disposizioni secondo le condizioni fissate nella direttiva

• 360 (micron)g/m³ per il valore medio su 1 ora

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 15 APRILE 1994

Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarmi per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 24 Maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 Maggio 1991. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana n° 107 del 10/05/1994.

Tale DM è stato aggiornato e modificato con DM del 25 novembre 1994 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. N° 290 del 13/12/1994.

- Il decreto definisce i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti nell'aria nell'ambito esterno.
- Definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici (tra cui l'ozono) nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell'aria.
- Stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Definizioni

- **Stato di attenzione**: situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme.
- **Stato di allarme**: situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario.
- **Livelli di attenzione e di allarme**: concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme.

Livelli di attenzione: Ozono (media oraria) 180 (micron)g/m³

Livelli di allarme : Ozono (media oraria) 360 (micron)g/m³

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MAGGIO 1996

Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono (pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana nº 163 del 13/07/1996).

Tale decreto ha lo scopo di instaurare un sistema di sorveglianza, di scambio di informazioni, di gestione degli stati di allarme per la popolazione, finalizzato al **controllo dell'inquinamento di ozono**.

Il decreto considera tutte le normative precedenti a riguardo dell'inquinamento e tutela dell'atmosfera e in particolare la Direttiva 92/72/CEE del 21 settembre 1992; il DPR n. 203 del 24 maggio 1988; il DM del 20 maggio 1991; il DM del 15 aprile 1994; il DM 25 novembre 1994

Il decreto definisce:

- il livello per la protezione della salute
- il livello per la protezione della vegetazione
- il livello per l'informazione alla popolazione (o di attenzione)
- il livello di allarme

• lo stato di attenzione o di allarme per l'inquinamento fotochimico (situazione di inquinamento determinata dalla presenza di concentrazioni di ozono pari o superiori ai livelli di attenzione e di allarme).

I livelli stabiliti dal decreto sono uguali a quelli stabiliti dalla direttiva europea 72/92/CEE.

Il decreto stabilisce:

- Il sistema finalizzato al controllo dell'inquinamento da ozono, che è strutturato su base nazionale, regionale, provinciale e locale.
- I metodi e le procedure per il rilevamento ed il trasferimento dei dati al Ministero dell'Ambiente.
- La rete nazionale per il controllo dell'inquinamento da ozono che è
 costituita nell'ambito delle reti realizzate conformemente al disposto del
 DM 20 maggio 1991. Nella rete sono incluse: le stazioni di misurazione
 delle concentrazioni di ozono e di eventuali altri inquinanti di origine
 fotochimica; le stazioni che misurano gli inquinanti precursori dell'ozono;
 le stazioni di tipo meteorologico.
- Le modalità di comunicazione dei livelli di inquinamento: le regioni sono tenute a redigere un rapporto annuale.